



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale n. 7/GST del 29 ottobre 2019**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 7/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 29 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARA DEL 6/10/2019 DOMIDIANA CLUB 2 - CARINOLA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca preso atto del reclamo spedito a questa Giustizia Sportiva da parte della società Domidiana Club 2 avverso la Società Carinola, con raccomandata in data 11.10.2019, ovvero ben oltre i termini previsti dall'art. 67 del vigente CGS (deposito entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara in questione), per la presunta pozione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Illiano Alessandro (nato il 18.03.1995) ; rilevato, inoltre, che dall'istruttoria è emersa la mancanza dell'obbligatorio preannuncio di reclamo sia a questo Giudice Sportivo Territoriale e sia alla società Controparte, così come dettato dall'art. 67 CGS), rileva l'improcedibilità dell'atto d'impugnazione. Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 22.10.2019 la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S., a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La società resistente faceva pervenire deduzioni a difesa. Il motivo di improcedibilità dell'atto stesso preclude l'esame del gravame nel merito. Per tali motivi, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, DELIBERA vistigli artt. 139, 49, 53 e 67 del C.G.S. DELIBERA di dichiarare improcedibile il reclamo proposto dalla società Domidiana Club 2 per i motivi di cui innanzi; di omologare il risultato conseguito sul campo (0-3 a favore della società resistente), fermi i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; ordina addebitare la prescritta tassa reclamo, così come richiesto, sul conto della società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Maurizio La Duca**

### **GARA DEL 13/10/2019 S.C. VICTORIA MARRA - ATLETICO PAGANI**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale a mezzo PEC, in data 14.10.2019 e, sempre in pari data, alla società Atletico Pagani, a mezzo telefax e posta Raccomandata<sup>1</sup>, da parte della società S.C. Victoria Marra per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Costantino Roberto, nato l'8.6.1990, della società Atletico Pagani; preliminarmente rileva la non ammissibilità dell'atto d'impugnazione.

Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 21.10.2019 e, in pari data, a mezzo telefax la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La società resistente non faceva pervenire deduzioni a difesa. Invero, dagli accertamenti espletati presso la Segreteria di questa Giustizia Sportiva Territoriale, è emersa la effettiva posizione regolare del calciatore in questione. Il calciatore Costantino Roberto, all'epoca tesserato a favore della società Victoria Marra, nella stagione sportiva 2018/2019, egli veniva sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale, per il Campionato di Prima Categoria, nella gara S.C. Victoria Marra -Sporting Domicella del 19.05.2019, con la squalifica per due gare effettive, sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del CR Campania n. 129 del 23.5.2019. Nella gara del 25.05.2019 Real San Felice - S.C. Victoria Marra, ultima gara del Campionato 2018/2019, il calciatore Costantino Roberto non avendo preso parte alla gara e né essere stato inserito nella distinta ufficiale, espiava una sola delle due giornate di squalifica a suo carico. La seconda delle due giornate di squalifica andava scontata nella stagione sportiva successiva, 2019/2020, con la prima squadra della nuova società di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 6 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Nella gara del 5.10.2019 Atletico Pagani - Athletic Poggiomarino, prima giornata del Campionato di 1<sup>a</sup> 2019/2020, il calciatore Costantino Roberto non è stato né inserito nella distinta ufficiale della società Atletico Pagani né ha preso parte alla gara stessa, scontando così, la seconda giornata di squalifica a suo carico. Pertanto, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale DELIBERA sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 30 del 17.10.2019, pag. 510, di rigettare il reclamo proposto dalla reclamante società S.C. Victoria Marra; di omologare il risultato conseguito sul campo (1-3 a favore della società Atletico Pagani), fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U. ordina incamerarsi la tassa di reclamo

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Maurizio La Duca**

### **GARA DEL 13/10/2019 VIRTUS AFRAGOLA SOCCER - ARCO SECONDILI**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca preso atto del preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe, presentato dalla società Arco Secondili, con PEC in data 14.10.2019, h. 21:29, e, sempre in pari data, alla società Virtus Afragola Soccer, a mezzo telefax; letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Arco Secondili, rileva l'improcedibilità dell'atto d'impugnazione.

Invero, da accertamenti espletati risulta che la società reclamante ha inviato il preannuncio di reclamo ad un indirizzo diverso da quello depositato, da parte della società resistente, all'atto dell'iscrizione. Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 21.10.2019 la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La società resistente faceva pervenire deduzioni a difesa. Pertanto, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, DELIBERA sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 30 del 17.10.2019, pag. 511, visti gli artt. 139,49,53 e 67 del C.G.S., dichiara l'improcedibilità dell'atto proposto dalla società Arco Secondili che ne preclude l'esame del gravame nel merito e, per gli effetti, omologa il risultato conseguito sul campo (2-1 a favore della società resistente), fermo restando i

provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; ordina addebitare la prescritta tassa reclamo, sul conto della società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Maurizio La Duca**

#### **GARA DEL 20/10/2019 ATLETICO PISCIOTTA - ALFANESE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca preso atto del preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe, presentato dalla società Alfane, con (TELEFAX) in data 21.10.2019, h. 12:55:09; considerato che dallo stesso non si evince, in alcun modo, l'avvenuta notifica dello stesso alla società controparte, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.; letto il reclamo, rileva l'improcedibilità dell'atto di impugnazione. Si dà atto che in data 22.10.2019, la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, a mezzo Telefax, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La società resistente non faceva pervenire deduzioni a difesa. Pertanto, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R.

Campania n. 34 del 24.10.2019, pag. 569, visti gli artt. 139,49,53 e 67 del C.G.S., dichiara l'improcedibilità dell'atto proposto dalla società Alfane che ne preclude l'esame del gravame nel merito e, per gli effetti, omologa il risultato conseguito sul campo (3-1 a favore della società resistente), fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; dispone incamerarsi la prescritta tassa reclamo versata dalla società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Maurizio La Duca**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 ELITE REG.LE**

#### **GARA DEL 13/10/2019 SPORTING PONTECAGNANO – CAVA UNITED FOOTBALL CLUB**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito visto il preannuncio di reclamo; letto il reclamo ritualmente inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale a mezzo PEC, in data 16.10.2019 e, sempre in pari data, alla società Sporting Pontecagnano, da parte della società SCSD Cava United F.C. per la gara in epigrafe, per il presunto mancato rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei calciatori in relazione ai limiti di età, preliminarmente rileva la non ammissibilità dell'atto d'impugnazione. Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 21.10.2019 e, in pari data, a mezzo e-mail la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La società resistente non faceva pervenire deduzioni a difesa. Invero, dagli accertamenti espletati presso la Segreteria di questa Giustizia Sportiva Territoriale, è emersa la effettiva posizione regolare dei calciatori fuori quota. Si dà atto che: al 22' del 1° tempo è uscito dal campo il calciatore Carraturo Alessandro (classe 2000), contraddistinto con la maglia n. 10 ed è entrato il calciatore Vergati Dante (classe 2001); al 15' del 2° tempo è uscito dal campo il calciatore Vergati Dante (classe 2001) ed è entrato il calciatore De Trizio Claudio (classe 2000) ed, infine, al 38' del secondo tempo è uscito dal campo il calciatore Mazza Gianluca (classe 2000) ed è entrato il calciatore Pecoraro Christian (classe 2000).

Pertanto, la società Sporting Pontecagnano avendo disputato la gara con tre calciatori cosiddetti "fuori quota" (Coppola Francesco, De Trizio Claudio e Pecoraro Christian classe 2000) così come previsto dalle norme pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 26 del 4.10.2019, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 30 del 17.10.2019, pag. 517, rigetta il reclamo proposto dalla reclamante società Cava United F.C. e omologa il risultato conseguito sul campo (5-0 a favore della società Sporting Pontecagnano), fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U. dispone incamerarsi la prescritta tassa reclamo versata dalla società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

### **GARA DEL 13/10/2019 FALCIANO CALCIO 2016 - CELLOLE CALCIO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito preso atto del preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe, presentato dalla società Falciano Calcio 2016, con (telefax) in data 14.10.2019, h. 18:19; considerato che dallo stesso non si evince, in alcun modo, l'avvenuta notifica dello stesso alla società controparte, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.; letto il reclamo, rileva l'improcedibilità dell'atto di impugnazione. Si dà atto che composta elettronica certificata (PEC) in data 21.10.2019 e, in pari data, a mezzo telefax la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. La società resistente non faceva pervenire deduzioni a difesa. Pertanto, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 31 del 18.10.2019, pag. 527, visti gli artt. 139,49,53 e 67 del C.G.S., dichiara l'improcedibilità dell'atto proposto dalla società Falciano Calcio 2016 che ne preclude l'esame del gravame nel merito e, per gli effetti, omologa il risultato conseguito sul campo (1-5 a favore della società resistente), fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, che la Segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli adempimenti di rito; ordina addebitare la prescritta tassa reclamo, sul conto della società reclamante.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 29 ottobre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**